

APPROFONDIMENTO CIVILE

Consumo occasionale di alcool, illegittima esclusione dal concorso VVFF (TAR Lazio n. 284/2026)

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Data pubblicazione: | 02/02/2026 |
| Autore: | Avv. Roberto Francesco Iannone |
| Categoria: | Civile |

Contenuto

La pronuncia riguarda l'esclusione di un candidato dal concorso pubblico a **350 posti di vigile del fuoco**, disposta a seguito del riscontro di etanolo nelle urine. Il TAR, in sede cautelare, sospende l'esclusione, rilevando una erronea **assimilazione** della normativa sul consumo di alcol ed uso di sostanze stupefacenti, con conseguente difetto di istruttoria.

IL FATTO

Il ricorrente era stato dichiarato **non idoneo** all'esito degli accertamenti sanitari svolti dalla commissione medica del concorso, per la *riscontrata "presenza e conferma nelle urine di etanolo in HS-GC"*, con richiamo al **D.M. 2 novembre 2019 n. 166**.

Secondo la prospettazione difensiva, l'esito positivo sarebbe stato riconducibile a un **episodico consumo di alcol** avvenuto il giorno precedente al prelievo, in occasione di un banchetto nuziale. L'amministrazione, tuttavia, aveva ritenuto tale dato sufficiente per l'esclusione, senza distinguere tra consumo occasionale e consumo patologico, né disporre ulteriori accertamenti di approfondimento.

Il ricorrente, a sostegno delle proprie deduzioni, aveva prodotto esami specialistici autonomamente effettuati (CDT ed EtG su capello), entrambi con **esito negativo**, dai quali emergeva l'assenza di un consumo abituale o cronico di alcol. Nonostante ciò, l'istanza di riesame in autotutela veniva rigettata, con conferma del giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

Di qui il ricorso al Tar Lazio, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.

L'ORDINANZA CAUTELARE

Il Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare, evidenziando come l'amministrazione avesse operato una **dubbia assimilazione del consumo di alcol a quello di sostanze stupefacenti o psicotrope**, laddove la normativa di settore prevede una disciplina distinta. In particolare, il punto 3 della tabella "A" allegata al D.M. n. 166/2019 attribuisce rilevanza escludente al consumo di alcol **solo in presenza di forme patologiche, abituali o croniche**, e non già in caso di assunzione episodica.

Veniva, inoltre, valorizzato il **difetto di istruttoria**, avendo la commissione fondato il giudizio esclusivamente sull'esame delle urine, senza disporre ulteriori accertamenti idonei a chiarire la natura e la frequenza del consumo, nonostante la disponibilità di strumenti diagnostici più approfonditi.

Alla luce di tali elementi, il Tar ha sospeso il provvedimento di esclusione e disposto l'**ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi, anche formative, del concorso**.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.